SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228/L

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. **202.**

Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

07G0214

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. **203.**

Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.

07G0213

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. **204.**

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

07G0222

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. **205.**

Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

07G0223

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. **206.**

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

07G0224

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. **207.**

Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

07G0226

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. **208.**

Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

07G0225

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229

Ministero dell'interno

DECRETO 8 novembre 2007.

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica.

07A09524

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 ottobre 2007, n. **190**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1585):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 22 maggio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 giugno 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 26 e 27 giugno 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2932):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2007 con pareri delle commissioni, I, II, V, VI, VII, X, XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'11 settembre 2007 e il 3 ottobre 2007.

Esaminato in aula l'8, 11 ottobre 2007 ed approvato il 16 ottobre 2007.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte

sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 – l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

(b) per quanto concerne l'Armenia:
1 - l'imposta sugli utili,
2 - l'imposta sul reddito,
3 - l'imposta patrimoniale,
4 - l'imposta sui terreni

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta armena")

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno entro un periodo di tempo ragionevole le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

b) il termine "Armenia" designa la Repubblica di Armenia;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Armenia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) per quanto concerne l'Armenia, il Ministro delle Finanze e dell'Economia ed il Ministro delle Entrate dello Stato o il loro rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua costituzione, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(g) un cantiere di costruzione, una costruzione o un cantiere di montaggio la cui durata oltrepassa i 9 mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di tale intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non si considera un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della presente Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha posseduto almeno il 10% per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 $ o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

(c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti; o

(d) gli interessi sono pagati su finanziamenti di qualsiasi natura – non rappresentati da titoli al portatore – concessi da un istituto bancario;

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a

carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricolleghino effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altri diritti di una società i cui beni consistono principalmente di beni immobili situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o altro organo simile di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo nell'ambito di scambi culturali o sportivi convenuti tra i governi degli Stati contraenti ed esercitate per scopi diversi dalla percezione di utili saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

(i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo IV

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Armenia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Armenia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Armenia:

Se un residente dell'Armenia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Armenia deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; ed una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

4. Quando, in conformità ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposte in detto Stato, esso può comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente.

Capitolo V

Disposizioni particolari

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa

situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, qualora le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungano un accordo al fine di evitare la doppia imposizione nei due anni successivi alla data in cui il caso viene per la prima volta sottoposto ad una di esse, le autorità competenti possono istituire per ciascun caso specifico una Commissione arbitrale incaricata di esprimere un parere sul metodo da adottare per la eliminazione della doppia imposizione, purché il contribuente o i contribuenti si impegnino a rispettare la decisione presa dalla Commissione arbitrale. La Commissione potrà essere costituita esclusivamente nel caso in cui le parti interessate rinuncino in via preliminare - senza alcuna riserva o condizione – alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale.
La commissione arbitrale è composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorità competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il Presidente, che sarà scelto tra le personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad un altro Paese membro dell'OCSE.
Al momento di emettere il suo parere, la Commissione applicherà le disposizioni della presente Convenzione e i principi generali del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. Sarà la stessa Commissione a stabilire le norme della procedura arbitrale.
La persona interessata, dietro sua richiesta, può essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione. Se la Commissione ne richiede la presenza, la persona interessata è tenuta a comparire personalmente o a farsi rappresentare.

6. La Commissione esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Il voto del Presidente è predominante nel caso in cui i membri designati dalle autorità competenti votino in modo diverso.
Entro sei mesi a partire dal giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere, le autorità competenti delle parti interessate possono ancora adottare, di comune accordo, delle misure dirette ad eliminare la causa principale della controversia. Le misure così adottate

possono non essere conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora le autorità competenti non siano giunte ad un accordo per eliminare la causa principale della controversia entro i sei mesi successivi al giorno in cui la Commissione arbitrale ha espresso il proprio parere, esse dovranno conformarsi a tale parere e metterlo in atto.

7. Le spese sostenute per la procedura arbitrale sono ripartite in parti uguali tra gli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte di ogni genere o denominazione applicate dagli Stati contraenti o da loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fisseranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;

(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma, il 14.06.02 in due originali, nelle lingue italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Ai fini della presente Convenzione, nel determinare la sede di direzione effettiva sarà presa anche in considerazione la sede in cui viene svolta l'attività principale ed effettiva di una persona diversa da una persona fisica.

2. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, comma b), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione.

3. Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, l'espressione "residente di uno Stato contraente" include anche detto Stato ed una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.

4. Con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

5. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, non è ammessa alcuna deduzione per le eventuali somme (diverse dai rimborsi di spese effettivamente sostenute) pagate dalla stabile organizzazione alla sede centrale o ad altri uffici dell'impresa a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di licenze, brevetti o altri diritti, provvigioni per servizi resi o per attività di direzione o interessi su prestiti a favore dalla stabile organizzazione, ad eccezione di un'impresa bancaria. Allo stesso modo, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non saranno prese in considerazione le somme imputate - diversamente dal caso in cui l'imputazione sia stata effettuata a fronte di rimborso delle spese effettive - dalla stabile organizzazione alla sede centrale o ad altri uffici della stessa a titolo di canoni oppure a titolo di commissioni o di altri pagamenti simili per l'utilizzazione di brevetti o per l'esercizio di altri diritti, oppure a titolo di commissioni per servizi specifici resi o per attività di direzione oppure, ad esclusione di un'impresa bancaria, a titolo di interessi su prestiti concessi alla sede dell'impresa o ad altri uffici della stessa.

6. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale,

(b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

7. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

8. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi sia all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e alla Banca d'Italia che ad istituti armeni analoghi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

10. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà l'applicazione delle legislazioni nazionali da parte degli Stati contraenti per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
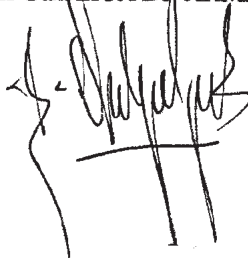
In fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 14.06.02 in due originali, nelle lingue italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA

07G0206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tahiraj Rezarta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Tahiraj Rezarta, nata il 7 giugno 1976 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente e ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l'Università degli studi di Elbasan «Aleksander Xhuvani» in data 28 luglio 1999;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'ordine degli avvocati «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 13 settembre 2007;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 31 marzo 2005, rinnovato in data 17 ottobre 2006 con validità fino al 31 ottobre 2007, per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tahiraj Rezarta, nata il 7 giugno 1976 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A09526

DECRETO 18 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Deluca Rosetta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Deluca Loretta, nata a Trento il 16 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Trento in data 30 ottobre 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 1° settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1° febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano come attestato in data 11 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussitono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Deluca Loretta, nata a Trento il 16 novembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A09527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 63.609 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,

nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgi-

mento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

p. *il direttore generale:* CANNATA

07A09594

DECRETO 7 novembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 63.609 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 novembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39, del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

p. *il direttore generale:* CANNATA

07A09595

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 13025 del 5 ottobre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 5 ottobre 2007, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, con esclusione delle sezioni staccate di Vigevano e di Voghera, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, tenutasi dalle ore 9,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1873 in data 12 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, con esclusione delle sezioni staccate di Vigevano e di Voghera, nel giorno 5 ottobre 2007 dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 ottobre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A09487

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2007.

Misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi. (Deliberazione n. 113/07/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

Vista la propria delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra

operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247, del 13 ottobre 2001;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 31 luglio 2000, recante «Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 7 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2006;

Considerato che la Commissione europea, con lettera SG-Greffe (2005) D/206078, pur osservando che il mercato dei servizi mobili e personali mostrava evidenze di una maggiore competitività in termini dei prezzi e quote di mercato, rilevava, tuttavia, che gli operatori dei servizi mobili e personali (MNO) non avevano garantito l'accesso agli operatori virtuali (MVNO ed ESP) per fornire servizi in concorrenza sul mercato al dettaglio ed invitava, pertanto, l'Autorità a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tendesse verso una struttura competitiva;

Considerato che, a seguito delle sollecitazioni inoltrate dall'Autorità nell'ambito della attività di monitoraggio suggerita dalla Commissione europea, gli operatori Vodafone Omnitel e Telecom Italia hanno comunicato di aver stipulato accordi per la fornitura dei servizi di accesso alla rete mobile con Coop, BT Italia, Poste Mobile e Carrefour Italia Mobile, in qualità di ESP;

Considerato che i predetti ESP avrebbero richiesto, secondo quanto riferiscono gli MNO, di poter disporre per i propri clienti di una specifica numerazione, riconoscibile ed utilizzabile dal punto di vista pubblicitario e commerciale;

Considerato che, in conseguenza di quanto precede, alcuni MNO hanno avanzato richiesta di ulteriori indicativi del tipo 3XY da impiegare o come indicativo delle numerazioni da concedere in uso ai clienti del servizio o come codice di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica associato a ciascuna utenza mobile, motivando la richiesta stessa con la necessità di utilizzare tali indicativi per i clienti degli ESP con i quali erano stati stipulati contratti di accesso alla rete mobile;

Sentiti tutti gli operatori di rete mobile (MNO) nel corso delle audizioni del 27 luglio e del 14 settembre 2007;

Considerato che nel corso delle audizioni gli MNO hanno concordato sulla necessità di disporre di risorse di numerazione straordinarie nella misura di un indicativo 3XY per il servizio di comunicazione mobile e personale e di un codice di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, indipendentemente dal numero di ESP contrattualizzati con ciascun operatore, mentre hanno dichiarato di non ravvisare la necessità di ulteriori assegnazioni per quanto riguarda i codici per l'instradamento della segnalazione;

Considerato che tutti gli MNO hanno concordato sull'opportunità di utilizzare codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a tre cifre secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dalla specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni;

Considerato che la modalità di utilizzo dei codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a tre cifre (3XY) prevede l'uso da parte degli utenti di numerazione del tipo:

(+39) 3XY 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al numero dell'utente,

(+39) 3XY AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente;

Considerato che un MNO ha ipotizzato di utilizzare, in maniera temporanea, l'eventuale ulteriore codice a tre cifre per l'accesso diretto ed il trasferimento delle chiamate al servizio di segreteria telefonica in una modalità a quattro cifre, tramite l'aggiunta di una quarta cifra a discrezione del MNO assegnatario, ed, in particolare, ha dichiarato che diversamente la configurazione della propria rete non gli avrebbe consentito di garantire il servizio di segreteria telefonica ai clienti dei propri ESP, mettendo, in sostanza, questi ultimi in condizione di poter offrire solamente un servizio non completo e scarsamente competitivo;

Considerato che la modalità di utilizzo dei codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a quattro cifre (3XYZ) prevede l'uso da parte degli utenti di numerazione del tipo:

(+39) 3XYZ 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al numero dell'utente;

(+39) 3XYZ AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente;

Considerato, altresì, che tutti gli MNO hanno convenuto sulla necessità che l'eventuale utilizzo da parte di un operatore di codici a quattro cifre non debba comportare impatti all'interconnessione né obblighi per gli altri operatori, nonché il mancato rispetto del numero massimo di 15 cifre nel formato internazionale previsto dallo standard ITU E.164;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni, destinatario per competenza delle richieste di numerazione di cui al quarto Considerato, con nota del 22 giugno 2007, nel sollecitare all'Autorità un parere in merito alle predette richieste, manifestava la propria favorevole valutazione, almeno per l'assegnazione agli operatori di rete mobile di un ulteriore indicativo per il servizio di comunicazione mobile e personale, rinviando ad ulteriori

approfondimenti le richieste relative ai codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

Considerato che la normativa vigente prevede l'assegnazione ad ogni operatore mobile:

di ulteriori indicativi per fornire i servizi mobili e personali previa verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente assegnata (art. 4, comma 6 della delibera n. 9/03/CIR);

di codici per l'instradamento della segnalazione senza specificare limitazioni a riguardo;

di codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, specificando che sono del tipo 3XY, con X assegnato in conformità con quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra «X» e con la cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile, allo scopo di definire esattamente quale debba essere il codice da assegnare al singolo operatore di rete mobile, individuando di conseguenza un unico codice per ciascun operatore;

Considerato che la delibera n. 544/00/CONS (confermata con la delibera n. 46/06/CONS concernente all'analisi del Mercato 15) prevede che gli operatori avanzati di servizi non sono assegnatari di numerazione propria;

Considerato che, nell'attesa di verificare l'entità dello sviluppo del mercato mobile a seguito dell'ingresso degli operatori virtuali, la limitata consistenza delle risorse di numerazione del tipo 3XY ne suggerisce un'assegnazione prudenziale ed efficiente nell'ambito dell'attuale normativa;

Considerato, peraltro, che il quadro normativo vigente, emanato almeno in parte in uno scenario concorrenziale che non prevedeva la presenza degli operatori virtuali, se applicato rigidamente nella circostanza risulterebbe, di fatto, in un ostacolo all'ingresso nel mercato degli operatori virtuali (nelle vesti di MVNO od ESP) e potrebbe alterare i meccanismi concorrenziali;

Considerato che la portabilità del numero può essere richiesta dal cliente anche agli operatori ESP e che le richieste di portabilità raccolte dagli operatori ESP devono essere trattate in modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli altri operatori;

Ritenuto che le norme in materia di assegnazione di numerazione per servizi mobili e personali possano trovare definitivo adeguamento nell'ambito della revisione in corso del Piano nazionale di numerazione;

Ritenuto, tuttavia, che una misura urgente a carattere straordinario risulti necessaria al fine di consentire di dare risposta favorevole alle richieste di numerazione pendenti presso il Ministero delle comunicazioni e possa quindi evitare di ritardare l'offerta sul mercato dei servizi da parte degli ESP;

Ritenuto opportuno, in via straordinaria, in virtù delle motivazioni addotte, riservare le ulteriori risorse di numerazione ai clienti degli ESP ed individuare allo scopo un blocco di indicativi (37X) da riservare a tali assegnazioni, e ritenuto, altresì, che in caso di richiesta da parte degli operatori MNO o MVNO, possa essere assegnato un singolo indicativo per ciascuno di tali operatori, anche in deroga alla verifica dell'efficienza dell'utilizzazione di cui all'art. 4, comma 6, della delibera 9/03/CIR;

Ritenuta sufficiente l'assegnazione di un singolo codice per l'instradamento della segnalazione a ciascun MNO o MVNO, anche in considerazione del fatto che l'Autorità si riserva la possibilità di prevedere, in carenza di numerazione, l'utilizzo di tecniche alternative per l'instradamento della segnalazione senza l'uso di numerazione E.164;

Ritenuto di confermare che gli operatori mobili debbano garantire l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a 11 cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;

Ritenuto opportuno, anche al fine di ridurre il carico di segnalazione di rete intelligente, assegnare un ulteriore codice di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, da dedicare all'uso da parte dei clienti degli ESP ancorché da un punto di vista tecnico sia sufficiente un singolo codice per svolgere la relativa funzione;

Ritenuto che una deroga alla normativa vigente sulla lunghezza dei codici di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica trovi giustificazione nei vincoli derivanti da alcune soluzioni realizzative che allo stato, comunque, costituiscono l'unico modo immediato di fornire alcuni servizi ai clienti degli ESP, e, di conseguenza, nell'urgenza di evitare ostacoli allo sviluppo della concorrenza nei servizi mobili;

Ritenuto, infine, che tale deroga possa essere solo temporanea in considerazione delle specifiche tecniche di interconnessione e dei limiti sulla lunghezza della numerazione stabiliti dagli standard internazionali;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «CASST»: codice di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.

Art. 2.

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. All'art. 9, della delibera n. 9/03/CIR sono aggiunti i seguenti commi:

3-*bis*. Gli indicativi 37X (con X=0..9), sono esclusivamente utilizzabili come indicativi per servizi di comunicazione mobili e personali ai fini della fornitura del servizio agli utenti degli operatori ESP, per l'uso, da parte dei clienti di tali ultimi operatori, a blocchi di quattro cifre del tipo 37XY.

3-*ter*. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione di cui al comma 3-*bis* in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 anche, in via straordinaria, in deroga alle verifiche di cui al medesimo comma, assegnando al massimo un indicativo per ciascun operatore di rete mobile.

3-*quater*. Nell'attribuzione di numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali agli operatori di rete mobile, ai fini delle verifiche di cui all'art. 4, comma 6, non sono presi in considerazione gli indicativi del tipo 37X, di cui al precedente comma 3-*ter*.

Art. 3.

Codici di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica

1. Il comma 1 dell'art. 2 della delibera n. 22/01/CIR è sostituito con «Per consentire l'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonché per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono attribuiti a ciascun operatore MNO o MVNO al massimo due CASST nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY. Per il primo CASST richiesto, viene mantenuto il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, è pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo CASST è riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli ESP».

Art. 4.

Disposizioni finali e norme transitorie

1. I CASST di cui all'art. 3, comma 1, in via transitoria e per un periodo massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre cifre, per l'instradamento.

2. Nel caso di utilizzo di CASST a quattro cifre, conformemente a quanto disposto dal comma 1, gli operatori ESP interessati, all'atto della sottoscrizione del servizio, informano adeguatamente la clientela riguardo alla futura modifica della modalità di utilizzo del servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica e del servizio di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno adottare a seguito del ritorno all'uso di un CASST a tre cifre.

3. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero delle comunicazioni ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità

Roma, 9 ottobre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SAVARESE - NAPOLI

07A09489

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2007.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 114/07/CIR).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre 2007;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 33/06/CONS recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di

mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

Vista la delibera n. 694/06/CONS, recante «Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera 33/06/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;

Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la relativa legge di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 aprile 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2006 con cui il servizio 112, Numero unico europeo di emergenza, viene individuato, ai sensi dell'art. 127, comma 4, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati individuali) quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118;

Considerata l'attività svolta dal il «Gruppo di lavoro per l'istituzione del Numero unico europeo di emergenza» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2003 e dalla «Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero unico europeo di emergenza» prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2005, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Considerato che successivamente alla scadenza del mandato delle suddette Commissioni risulta operante un gruppo di lavoro informale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al quale partecipano il Ministero delle comunicazioni e gli altri Ministeri competenti, finalizzato tra l'altro alla definizione e realizzazione del progetto del sistema di gestione unificata delle chiamate di emergenza - numero unico europeo di emergenza («NUE»);

Considerato che la delibera 694/06/CONS dispone, per il WLR, che la gestione delle chiamate ai servizi di emergenza sia a cura di Telecom Italia;

Considerato l'analogia di trattamento delle chiamate originate da clienti attestati a linee in WLR e linee in VULL (Virtual Unbundling Local Loop);

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno 2007 in data 15 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 30 della delibera n. 694/06/CONS;

Vista la comunicazione, pubblicata sul sito dell'Autorità il 16 aprile 2007, con cui è stato dato avvio al procedimento di «Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia S.p.A. per il servizio Wholesale Line Rental»;

Viste le memorie scritte sull'argomento pervenute all'Autorità, nell'ambito del procedimento di valutazione di cui sopra, da parte dei soggetti interessati;

Vista la lettera di Telecom Italia S.p.A. del 28 maggio 2007, con cui la suddetta società ha precisato all'Autorità alcuni aspetti inerenti l'Offerta di Riferimento WLR per l'anno 2007;

Visti gli atti del procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia S.p.A. per il servizio Wholesale Line Rental;

Sentite, in data 3 luglio 2007, le società Tele2 Italia S.p.A e Welcome Italia S.p.A.;

Sentite, in data 4 luglio 2007, le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.;

Sentita, in data 5 luglio 2007, la società BT Italia S.p.A.;

Sentita, in data 24 luglio 2007, la società Telecom Italia S.p.A.;

Considerato quanto segue:

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO WLR.

Osservazioni degli operatori.

1. Gli operatori hanno evidenziato che nel paragrafo 3 dell'Offerta WLR di Telecom Italia (ambito di applicazione e destinatari dell'offerta) non è previsto che il servizio WLR ed i relativi servizi accessori sia reso disponibile da Telecom Italia anche nel caso specifico di linee attestate su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, sulle quali per cause tecniche non sia possibile fornire servizi di accesso disaggregato, in contrasto con quanto previsto invece dalla delibera n. 694/06/CONS (art. 3 comma 2). Gli operatori chiedono pertanto che l'Offerta WLR di Telecom Italia includa la possibilità di ottenere il servizio WLR nel suddetto caso specifico.

La società Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio si è peraltro dichiarata disponibile a modificare la propria Offerta di Riferimento specificando che il servizio WLR sarà offerto anche sulle linee degli SL aperti all'ULL per le quali non è stato possibile dare corso ad una richiesta di ULL degli OLO per cause tecniche. Tale disponibilità da considerarsi residuale, secondo quanto dalla stessa Telecom Italia osservato, potrà essere fornita a valle di una richiesta di attivazione di un servizio di accesso disaggregato non andata a buon fine per cause tecniche.

Considerazioni dell'Autorità.

2. La delibera n. 694/06/CONS, all'art. 3, comma 2, stabilisce che: «Le linee installate sul territorio nazionale — sia quelle attestate su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale — sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato, sono disponibili per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori». L'art. 17, comma 6 della delibera n. 4/06/CONS prevede che «Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;

b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio».

Nel paragrafo 3 dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, è indicato che «Telecom Italia fornisce il servizio WLR agli operatori aventi titolo, esclusivamente con riferimento alle linee telefoniche attestate agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia». Telecom Italia pertanto, non prevede la possibilità di fornire il servizio WLR su linee attestate su stadi di linea aperti all'ULL ma con impossibilità tecnica di accesso disaggregato, così come invece previsto dalla delibera n. 694/06/CONS.

3. L'obiettivo perseguito dall'Autorità, nell'includere nell'Offerta WLR le linee installate sul territorio nazionale sulle quali, per cause tecniche, non sia possibile fornire i servizi di accesso disaggregato, risulta, in base a quanto riportato nell'Allegato A della delibera n. 694/06/CONS (punti 173-178), nella piena complementarità tra servizi ULL e WLR (ed in particolare la possibilità che ciascuna linea di accesso installata sul territorio nazionale sia potenzialmente acquisibile dagli operatori alternativi in modalità WLR o in modalità ULL). Alcune delle possibili cause tecniche che potrebbero impedire la fornitura dei servizi di accesso disaggregato emerse nel corso dei lavori del tavolo tecnico e della consultazione pubblica antecedente alla delibera n. 694/06/CONS sono la presenza di multiplatori installati lungo la linea, la saturazione di spazi di colocazione e/o posizioni al permutatore.

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di riferimento al fine di prevedere la fornitura del servizio WLR anche sulle linee attestate agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato, per le quali non sia possibile fornire tali servizi, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della delibera n. 4/06/CONS ed in accordo con quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della delibera n. 694/06/CONS.

LISTA DEI SITI APERTI ALL'ACCESSO DISAGGREGATO.

Osservazioni degli operatori.

4. Gli operatori hanno evidenziato che Telecom Italia non rende disponibile nell'Offerta WLR l'informazione attraverso cui risalire all'elenco dei siti dove il servizio WLR è disponibile, rendendo di fatto impossibile per l'operatore alternativo qualsiasi valutazione e pianificazione commerciale preliminare sull'eventuale opportunità di utilizzare tale servizio, se non dopo aver sottoscritto il contratto con Telecom Italia.

Gli operatori ritengono invece che l'informazione sulla disponibilità geografica del servizio WLR debba essere a disposizione di tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell'offerta WLR, ovvero di tutti gli operatori, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno del contratto.

Essi chiedono pertanto che Telecom Italia renda pubblica, all'interno dell'Offerta di Riferimento, la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla data di pubblicazione della delibera 33/06/CONS, sulla base della definizione di cui all'art. 3 della delibera n. 694/06/CONS.

In alternativa alcuni operatori chiedono che l'informazione sia accessibile agli operatori interessati, attraverso il Portale Web Wholesale di Telecom Italia.

5. La società Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio si è dichiarata disponibile a fornire in anticipo la suddetta informazione previo accordo di confidenzialità con l'operatore, ovvero una manifestazione di interesse da cui derivi quantomeno l'avvio di una negoziazione finalizzata all'eventuale sottoscrizione, da parte dell'operatore con Telecom Italia, di un contratto relativo alla fornitura del servizio WLR.

Considerazioni dell'Autorità.

6. La delibera n. 694/06/CONS riporta all'art. 3, comma 3 che «....La comunicazione relativa agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato è inviata da Telecom Italia, con cadenza trimestrale, agli operatori che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori.....».

Tale previsione dell'Autorità è ripresa da Telecom Italia che nella propria Offerta di Riferimento in merito alla lista dei siti riporta che «... Tale lista è aggiornata e comunicata con cadenza trimestrale da Telecom Italia agli operatori che hanno sottoscritto il servizio WLR attraverso il Portale Web della funzione Wholesale di Telecom Italia ...».

Pur ritenendo corretto il principio secondo il quale la lista dei siti aperti ai servizi di accesso disaggregato (nella definizione data dalla delibera n. 694/06/CONS) debba essere inviata agli operatori che hanno sottoscritto il contratto WLR con Telecom Italia, nonché aggiornata e comunicata ad essi con cadenza trimestrale, l'Autorità ritiene ragionevole che Telecom Italia possa rendere disponibile l'elenco dei siti aperti all'ac-

cesso disaggregato, attraverso cui risalire ai siti non aperti e quindi disponibili al servizio WLR, prima ancora della sottoscrizione del contratto.

Tale informazione è infatti importante, sia per consentire all'operatore di valutare se usufruire o meno del servizio WLR, sottoscrivendo il relativo contratto con Telecom Italia, sia per fare in modo che l'operatore possa predisporre con anticipo la propria rete e le proprie strutture interne alla commercializzazione del servizio WLR.

L'Autorità ritiene in ogni caso altrettanto ragionevole che tale informazione sia fornita da Telecom Italia agli operatori effettivamente interessati, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, in conseguenza di una manifestazione di interesse da cui derivi quantomeno l'avvio di una negoziazione finalizzata all'eventuale sottoscrizione, da parte dell'operatore con Telecom Italia, di un contratto relativo alla fornitura del servizio WLR.

La suddetta informazione, in sede di prima applicazione, fa riferimento alla lista aggiornata alla data di pubblicazione della delibera 33/06/CONS, sulla base della definizione di cui all'art. 3 della delibera n. 694/06/CONS, e successivamente alla lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, di cui all'art. 3 comma 3.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO WLR E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI.

Osservazioni degli operatori.

7. Alcuni operatori richiedono che Telecom Italia recepisca esplicitamente nel corpo principale dell'Offerta di Riferimento le disposizioni di cui all'art. 5 comma 1, lettera d ed e della delibera, ossia: «Telecom Italia fornisce agli operatori WLR le seguenti prestazioni di accesso e di interconnessione:

a) la fornitura dei mezzi necessari all'operatore WLR per applicare le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico dovute a eventuali morosità o reclami dell'abbonato WLR, nonché dei mezzi necessari per ripristinare la linea e il suo normale funzionamento;

b) l'accesso alle informazioni preliminari necessarie all'operatore WLR per l'acquisto in modalità WLR di un gruppo di linee destinate a un cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito ad esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore pre-esistente e che ha conferito all'operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza».

Considerazioni dell'Autorità.

8. L'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della delibera n. 694/06/CONS impone a Telecom Italia di mettere a disposizione dell'Operatore WLR i «mezzi necessari all'operatore WLR per applicare le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico dovute a eventuali morosità o reclami dell'abbonato WLR, nonché dei mezzi necessari per ripristinare la linea e il suo normale funzionamento». Tuttavia l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia non fa menzione di tale prestazione, e pertanto l'Autorità ritiene che quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d, della delibera n. 694/06/CONS debba essere recepito nell'Offerta di Riferimento.

9. L'art. 5, comma 1, lettera e, della delibera n. 694/06/CONS impone a Telecom Italia di permettere all'Operatore WLR di accedere «alle informazioni preliminari necessarie all'operatore WLR per l'acquisto in modalità WLR di un gruppo di linee destinate a un cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito ad esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore pre-esistente e che ha conferito all'operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza». Tuttavia l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia non fa menzione di tale prestazione e l'Autorità pertanto ritiene che quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *e)* della delibera n. 694/06/CONS debba essere recepito nell'Offerta di Riferimento.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WLR SU UNA LINEA IN CUI È ATTIVO IL SERVIZIO BITSTREAM NAKED.

Osservazioni degli operatori.

10. È stato evidenziato da alcuni operatori che alcune modalità di attivazione del servizio WLR non risultano chiare. Tra gli altri, essi si riferiscono, al caso in cui viene richiesta l'attivazione del servizio WLR su una linea dove è già attivo il servizio ADSL Wholesale (in futuro Bitstream) in modalità naked.

11. Alcuni operatori richiedono all'Autorità di richiedere a Telecom Italia di inserire, nella propria Offerta di Riferimento, che, a fronte di un'eventuale attivazione del servizio WLR su una linea su cui è attivo il servizio Bitstream naked, Telecom Italia debba comunicare all'operatore Bitstream naked l'attivazione del servizio WLR (fatto salvo il caso in cui l'operatore WLR coincida con l'operatore Bitstream naked). Ciò al fine di permettere allo stesso operatore Bitstream naked la cessazione della remunerazione del corrispondente canone naked nei confronti di Telecom Italia.

12. Alcuni operatori hanno proposto, alla luce della difficoltà di definire e risolvere a priori tutte le casistiche inerenti le modalità di attivazione del servizio WLR, di istituire un'apposita unità di monitoraggio, inerente l'implementazione del servizio WLR.

Considerazioni dell'Autorità.

13. L'Autorità, alla luce di quanto sopra riportato ritiene ragionevole che a fronte di un'eventuale attivazione del servizio WLR su una linea su cui è attivo il servizio Bitstream naked, Telecom Italia comunichi all'operatore Bitstream naked l'attivazione del servizio WLR (fatto salvo il caso in cui l'operatore WLR coin-

cida con l'operatore Bitstream naked). Ciò al fine di permettere allo stesso operatore Bitstream naked, la variazione del servizio intermedio bitstream.

PRESTAZIONI PER L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Osservazioni degli operatori.

14. È stato osservato da alcuni operatori che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede al paragrafo 6 che l'operatore WLR sia responsabile nei confronti dell'Autorità giudiziaria di tutte le richieste di prestazioni obbligatorie relative ai propri clienti WLR, incluse quelle prestazioni che l'operatore WLR non sarebbe in grado di espletare in quanto direttamente effettuabili esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.

Essi hanno sottolineato come solo alcune delle prestazioni obbligatorie possano essere erogate dall'operatore WLR mentre Telecom Italia sarebbe l'unica tecnicamente in grado di fornire direttamente all'Autorità giudiziaria tutte le prestazioni obbligatorie richieste a meno dell'anagrafica del cliente, della localizzazione dell'utenza e dei tabulati del traffico contabilizzato.

15. Secondo alcuni operatori, l'Offerta di Telecom Italia sarebbe in contrasto con la normativa in vigore e con le indicazioni fornite dall'Autorità nella delibera n. 694/06/CONS (allegato A punto 176) la quale manterrebbe inalterate le responsabilità dei singoli operatori nei confronti dell'Autorità giudiziaria: «In base alla normativa in vigore, l'Autorità giudiziaria domanda l'erogazione delle suddette prestazioni a tutti gli operatori, specificando la linea su cui è richiesto l'accertamento. Ciascun operatore è tenuto a fornire tutte le informazioni a propria disposizione ed a erogare le prestazioni che è tecnicamente in grado di espletare attraverso la propria rete. In tal senso, l'introduzione del servizio WLR non dovrebbe implicare per tali operatori modifiche alle procedure attualmente utilizzate dall'Autorità giudiziaria per acquisire le prestazioni richieste».

Inoltre è stato evidenziato dagli operatori come solo l'Autorità Giudiziaria sia titolata a chiedere la fornitura di prestazioni obbligatorie all'operatore tecnicamente in grado di erogarle e che una previsione secondo cui possa essere l'operatore WLR a chiedere tali prestazioni all'operatore d'accesso, potrebbe comportare sicuramente la circolazione tra i due operatori di informazioni di carattere estremamente riservato con conseguente rischio in termini di segretezza delle stesse. Inoltre tale procedura presenta, secondo gli operatori, un dubbio profilo di legittimità giuridica ritenendo gli stessi che solo l'Autorità giudiziaria possa richiedere tali prestazioni ad un operatore.

Gli operatori hanno richiesto, pertanto, la modifica dell'Offerta di Riferimento nella parte dove Telecom Italia identifica l'operatore WLR quale unico responsabile davanti all'Autorità giudiziaria di tutte le prestazioni obbligatorie (incluse quelle producibili esclusivamente da Telecom Italia) e la rimozione di qualsiasi riferimento al ristoro dei costi, da parte degli altri operatori, sostenuti per gli interventi che Telecom Italia fosse tenuta ad effettuare nelle sezioni della rete cui sola essa può accedere, per conto dell'operatore WLR titolare del cliente intercettato.

16. Nel corso del procedimento, sebbene Telecom Italia abbia manifestato la propria disponibilità a rivedere la procedura nel senso indicato dall'Autorità nel punto 176 (oltre che dagli stessi operatori), essa ha espresso preoccupazioni di natura giuridica sulla legittimità di una sua prestazione di intercettazione (quale ad esempio quella di «ascolto» su doppino telefonico) su di un cliente WLR che ha stipulato un contratto di fornitura di un servizio con un altro operatore e che non ha più alcun legame con l'operatore incumbent.

Considerazioni dell'Autorità.

17. L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede al paragrafo 6 che «L'operatore WLR tratterà direttamente con l'Autorità giudiziaria le richieste relative ai propri clienti WLR ed aventi ad oggetto la fornitura delle prestazioni obbligatorie». Inoltre nella stessa Offerta è previsto che «L'operatore WLR che si avvalga, secondo le attuali modalità, del supporto tecnico di Telecom Italia per l'evasione di tali esigenze dell'Autorità giudiziaria, sostiene a suo esclusivo carico tutti i costi relativi agli eventuali interventi che Telecom Italia pone in atto in relazione all'attività ad essa richiesta».

Questa formulazione dell'Offerta di Riferimento sembra implicare che l'Autorità giudiziaria debba chiedere al solo operatore WLR la fornitura di tutte le prestazioni obbligatorie dovendo poi essere cura dell'operatore WLR avvalersi delle prestazioni di Telecom Italia per ottemperare alle richieste dell'Autorità giudiziaria. Con questo ipotetico modello Telecom Italia non avrebbe rapporti diretti con l'Autorità giudiziaria, e sarebbe implicitamente previsto che Telecom Italia fatturi le prestazioni erogate per l'Autorità giudiziaria direttamente all'operatore WLR che gliele richiede e che questo debba poi rivalersi sull'Autorità giudiziaria medesima.

Tale argomento è stato a lungo dibattuto nell'ambito del tavolo tecnico per la fornitura del servizio WLR presieduto dall'Autorità, da cui è scaturita la delibera n. 694/06/CONS. L'orientamento dell'Autorità, in merito a questo tema, è stata che ognuno dei due operatori (Telecom Italia e l'operatore WLR) debba fornire all'Autorità giudiziaria le prestazioni tecnicamente in grado di espletare con la propria rete (punto 176 dell'Allegato A alla delibera n. 694/06/CONS richiamato in precedenza).

Peraltro la lettura del comma 1 dell'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in base al quale «Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori ...» lascia intendere che tutti gli operatori siano tenuti ad assolvere agli obblighi di fornire tali prestazioni, ognuno per la parte di pro-

pria competenza, indipendentemente dall'operatore con cui il cliente ha stipulato il contratto di fornitura del servizio.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'Autorità ritiene pertanto opportuno che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia sia modificata, ove essa identifica l'operatore WLR quale unico responsabile davanti all'Autorità giudiziaria di tutte le prestazioni obbligatorie, secondo l'orientamento della delibera n. 694/06/CONS (rif. punto 176 dell'Allegato A). In altri termini ciascun operatore fornisce all'Autorità giudiziaria le prestazioni che è tecnicamente in grado di espletare con la propria rete senza alcun ristoro, da parte degli stessi operatori WLR, a Telecom Italia dei costi sostenuti per interventi nelle sezioni di rete di competenza di quest'ultima.

BONUS DI TRAFFICO.

Osservazioni degli operatori.

18. Le condizioni di abbonamento praticate da Telecom Italia ai propri clienti finali prevedono che «I titolari di contratti di abbonamento di categoria "A", "B", "B agevolato", "C" e "ISDN" usufruiscono di un «bonus di traffico» che prevede fino ad un'ora di telefonate locali gratis incluse in ogni Conto Telecom. I clienti residenziali inoltre hanno fino a 30 minuti di traffico interurbano gratuito. Alla luce di alcune posizioni emerse nell'ambito del tavolo tecnico, nei punti D5.16, D5.17, D5.18, D5.19 dell'Allegato A alla delibera n. 694/06/CONS, l'Autorità ha motivato ampiamente la necessità di includere nel servizio WLR un bonus di traffico.

L'allegato B alla delibera n. 694/06/CONS, inerente la tabella delle prestazioni incluse nel WLR, infatti, prevede il "bonus di traffico" e stabilisce nella descrizione un ammontare, su base bimestrale, pari a: «Per i clienti residenziali fino a 90 minuti di traffico; per i clienti non residenziali fino a 60 minuti di traffico».

Alcuni operatori hanno evidenziato che nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia (paragrafo 5 tabella 1) è previsto un bonus di traffico. Tali operatori ritengono tuttavia che la descrizione di tale prestazione nell'Offerta di Riferimento non sia corretta alla luce della regolamentazione e delle disposizioni fornite dall'Autorità nella delibera n. 694/06/CONS, in quanto riferita solo ai clienti della stessa Telecom Italia. Essi chiedono che Telecom Italia elimini ogni riferimento a «propri clienti» nella fornitura del servizio di bonus di traffico ed, in ogni caso, garantisca che tale prestazione possa essere fornita anche ai clienti dell'operatore WLR. Peraltro essi chiedono che il valore della componente di terminazione di ogni minuto di traffico incluso nel bonus sia pari al valore della media pesata delle terminazioni degli altri operatori in termini di numero di utenti o traffico per operatore. Ciò al fine di evitare possibili discriminazioni rispetto al bonus retail per il quale l'utente di Telecom Italia può chiamare utenti attestati a qualunque rete (parità di trattamento interna-esterna).

19. La società Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio ha dichiarato di considerare non esaustiva la delibera n. 694/06/CONS sull'argomento. Essa ha inoltre evidenziato che mediamente il bonus di traffico effettivamente utilizzato dalla propria clientela retail che ne ha diritto è inferiore al valore nominale, oltre al fatto che non tutti i clienti retail usufruiscono di tale promozione. Da ciò se ne deduce che l'entità del bonus di traffico, eventualmente da riconoscere all'ingrosso, deve poter essere assimilabile al valore medio effettivamente riconosciuto alla clientela retail di Telecom Italia (e non quindi pari al valore nominale). Pertanto, qualora debba essere quantificato un bonus di traffico a livello wholesale ad es. in termini di bonus sulla componente di traffico all'ingrosso, questo dovrà essere calcolato sulla base della durata media di utilizzo del bonus relativo alla clientela consumer e business di Telecom Italia.

Considerazioni dell'Autorità.

20. Nell'allegato A alla delibera 694/06/CONS l'Autorità ha osservato che ove il bonus di traffico non venisse incluso nel canone di abbonamento WLR, verrebbe alterato il prezzo relativo dei servizi di accesso erogati da Telecom Italia e dagli operatori WLR, rendendo economicamente non replicabile l'offerta dei servizi di accesso praticata da Telecom Italia ai propri clienti finali. L'Autorità ha ritenuto pertanto che tra le prestazioni incluse nel WLR rientrino, tradotte in opportuni sconti sul traffico di interconnessione, un'ora di telefonate locali e, per i clienti residenziali, anche 30 minuti di traffico interurbano. Peraltro ai fini di ridurre i costi di implementazione del servizio WLR, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che i minuti di traffico inclusi nel WLR siano indipendenti dalla destinazione delle chiamate. L'Autorità non ritiene inoltre, allo stato, di accogliere la richiesta da parte di Telecom Italia di valutare l'entità del bonus sulla base di una media di quanto usufruito dai propri clienti in quanto non corrispondente all'orientamento regolamentare espresso dalla delibera n. 694/06/CONS. Si richiama tra l'altro che una scelta in tal senso vincolerebbe gli operatori alle scelte commerciali dell'incumbent oltre a non fornire certezza regolamentare a causa del fatto che l'entità di tale sconto sul traffico wholesale potrebbe cambiare di anno in anno a seconda delle scelte commerciali di Telecom Italia.

Nella Offerta di Riferimento WLR Telecom Italia, i cui valori sono intesi su base mensile e non su base bimestrale, è previsto che «Telecom Italia riconosca ai propri clienti residenziali: fino a 30 minuti di traffico gratuito al mese in ambito Locale e fino a 15 minuti di traffico gratuito al mese in ambito Interdistrettuale; Telecom Italia riconosce ai propri clienti non residenziali: fino a 30 minuti di traffico gratuito al mese in ambito Locale». Manca pertanto qualunque riferimento al corrispondente sconto sul traffico di interconnessione in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS. L'Autorità intende quindi ribadire, quanto indicato nella delibera n. 694/06/CONS, ovvero che il riconoscimento del bonus di traffico da parte di Telecom Italia ai propri clienti necessiti

di un corrispettivo anche a livello wholesale. L'Autorità ritiene quindi che Telecom Italia debba adeguare l'Offerta di Riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS, al fine di garantire la replicabilità della promozione cosiddetta «bonus di traffico» anche agli operatori WLR nei confronti dei propri utenti finali. Per quanto riguarda la valorizzazione economica del bonus di traffico, l'Autorità, come già indicato nella delibera suddetta, ritiene che il bonus retail debba essere tradotto in un'entità economica che sia tecnicamente facile da gestire in termini di sconto sulla componente di traffico wholesale ovvero tradotta in termini di minuti di interconnessione. Nello specifico la valorizzazione deve prevedere la esenzione, su base bimestrale, dei costi di raccolta relativi a 90 min (60 min nel caso di utente business) di traffico e l'esenzione dei costi di terminazione relativi a 90 min. (60 min nel caso di utente business) di traffico. L'Autorità peraltro, confermando quanto riportato al punto D5.18 dell'Allegato A della delibera n. 694/06/CONS, «ritiene che la modalità più congrua di valorizzazione del traffico sia quella data dalla somma dei costi di originazione (a livello SGU) e dei costi di terminazione (a livello SGU) previsti nella vigente offerta di riferimento di Telecom Italia».

RATEI A SCADERE.

Osservazioni degli operatori.

21. È stato evidenziato da alcuni operatori che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede per alcune prestazioni associate al WLR la corresponsione di ratei del canone di abbonamento per i mesi restanti qualora la cessazione avvenga entro il primo anno di contratto, in contrasto con l'art. 13, comma 5 della delibera n. 694/06/CONS che, secondo i suddetti operatori, esclude la possibilità di prevedere durate minime contrattuali per il servizio del canone all'ingrosso. Essi chiedono pertanto che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, con riferimento alla tematica in questione, sia modificata e resa conforme alla normativa vigente, incluse le disposizioni introdotte dalla legge 40/2007 (cosiddetta legge Bersani).

Considerazioni dell'Autorità.

22. Ai sensi dell'art. 23 della delibera n. 694/06/CONS, i servizi offerti nell'ambito del WLR (quelli inclusi nel canone di abbonamento e quelli remunerati tramite canoni specifici) sono offerti all'operatore WLR ad un prezzo basato sulla metodologia retail minus. L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede, nella tabella 5 del paragrafo 7, relativamente alle prestazioni associate al WLR di «disattivazione linea aggiuntiva» e «attivazione/disattivazione canali fonia», che nel caso di cessazione richiesta entro il primo anno, l'operatore WLR debba corrispondere i ratei del canone di abbonamento fino al dodicesimo mese.

L'art. 13, comma 5 della delibera n. 694/06/CONS prevede che «Telecom Italia fattura all'operatore WLR il servizio WLR a partire dalla data di effettiva attivazione del servizio WLR fino alla data di effettiva disattivazione».

23. La legge 2 aprile 2007, n. 40 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, prevede che «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.».

L'Autorità al fine di assicurare la parità di trattamento interna-esterna ritiene che, l'adeguamento delle condizioni retail effettuata da tutti gli operatori conseguente alla applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 debba trovare un corrispettivo a livello wholesale. In altri termini l'operatore interconnesso, dovendo ottemperare alla suddetta legge non deve vedersi costretto a corrispondere a Telecom Italia ratei a scadere qualora il proprio cliente decida di recedere dal contratto, parimenti a quanto avviene nel rapporto tra le divisioni commerciali di Telecom Italia e quelle wholesale. L'Autorità ritiene quindi che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento in tal senso eliminando la corresponsione di ratei a scadere, per quanto riguarda la fornitura delle prestazioni associate al WLR di «disattivazione linea aggiuntiva» e «attivazione/disattivazione canali fonia», comunque in tutti i casi in cui tali ratei a scadere non sono applicati a livello retail.

VARIAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CLIENTE.

Osservazioni degli operatori.

24. Per quanto riguarda le modifiche della categoria di appartenenza del cliente (da residenziale a business e viceversa), è stato evidenziato da alcuni operatori il fatto che Telecom Italia consideri queste attività come una nuova attivazione (paragrafo 7 dell'Offerta) con associati i relativi costi; gli stessi ritengono nel caso specifico ingiustificato l'addebito, essendo tali modifiche consistenti in semplici variazioni amministrative, pertanto prive di impatto economico.

Considerazioni dell'Autorità.

25. Il punto 109 dell'Allegato A alla delibera n. 694/06/CONS riporta che: «Alcune prestazioni sono erogate al cliente finale di Telecom Italia esclusivamente dietro la corresponsione del pagamento del canone di abbonamento mensile. Ad esempio, il cliente finale ha la facoltà di richiedere l'attivazione/disattivazione di alcuni servizi (inter alia, il «blocco identificativo del chiamante in modalità permanente» oppure il «call forwarding») e di trasformare il proprio abbonamento dalla categoria residenziale a quella affari e viceversa. Pertanto, Telecom

Italia interagirà a titolo gratuito con l'operatore WLR al fine di consentire l'attivazione di tali servizi ai clienti finali serviti con un accesso acquisito in modalità WLR».

L'Offerta di Telecom Italia riporta nel paragrafo 7 che: «Eventuali modifiche della categoria di appartenenza del cliente (da residenziale a non residenziale e viceversa), successive alla prima attivazione, saranno considerate a tutti gli effetti come una nuova attivazione».

26. Alla luce di quanto sopra riportato l'Autorità ritiene che nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia debba essere eliminata la corresponsione, da parte dell'operatore WLR, di costi associati al cambio di categoria di appartenenza del cliente (da residenziale a business e viceversa).

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE E DI DISATTIVAZIONE PER LINEA.

Osservazioni degli operatori.

27. Relativamente alle condizioni economiche del servizio WLR presenti nell'Offerta di Riferimento, è stato segnalato da alcuni operatori come Telecom Italia abbia previsto (paragrafo 7 tabella 6) un contributo di attivazione per linea del servizio WLR pari a 5,98 Euro, sebbene l'analogo contributo per l'attivazione della prestazione CPS sia stato fissato da Telecom Italia pari a 5,20 Euro. Essi chiedono all'Autorità di ridurre il suddetto costo di attivazione WLR, fissandolo al massimo allo stesso valore previsto per la CPS.

A tal proposito è stato evidenziato da Telecom Italia, nel corso del presente procedimento istruttorio, che il contributo di attivazione del servizio WLR per singolo ordinativo di lavoro è stato calcolato come valore ponderato di una componente associata ad una lavorazione in automatico determinata in analogia con il servizio CPS e di una componente aggiuntiva di lavorazione in manuale. Questa è peraltro legata anche alla cessazione amministrativa del cliente con Telecom Italia ed al mantenimento dell'abilitazione del cliente alle chiamate di emergenza e quindi al mantenimento in rete e sull'anagrafica del cliente di determinate funzionalità. Ciò, secondo quanto dichiarato da Telecom Italia, giustifica un contributo di attivazione pari a 5,98 Euro calcolato come valore medio ponderato tra lavorazione automatica (valore 5,20 Euro con fattore di ponderazione 95%) e lavorazione manuale (valore 20,80 Euro con fattore di ponderazione 5%).

Per quanto riguarda il contributo di disattivazione è stato evidenziato da Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio che questo è stato calcolato come somma di un contributo per attività del Front-end OLO pari a 5,98 Euro e di un contributo per attività del Front-end Retail pari a 5,8 Euro, calcolato sulla base di un tempo medio di lavorazione di un ordinativo di lavoro, ponderato sulla base del numero di collegamenti Residenziali ed Affari, per un totale di 11,78 Euro.

Considerazioni dell'Autorità.

28. Come ampiamente discusso nell'ambito del tavolo tecnico relativo al WLR, i servizi di CPS e WLR sono tecnicamente molto simili. Ciò nonostante è stato evidenziato, sia nell'ambito dei lavori del suddetto tavolo tecnico che durante il presente procedimento istruttorio, che la fornitura del servizio WLR comporta da parte di Telecom Italia ulteriori attività ed interventi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, e tenuto conto dei dati forniti da Telecom Italia sia per il contributo di attivazione che di disattivazione, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori analisi, l'Autorità ritiene in questa fase di approvare valori fissati da Telecom Italia nell'Offerta di riferimento. Si fa infine presente che il contributo di disattivazione è dovuto solo nel caso di disattivazione del servizio WLR e contestuale cessazione della linea, come peraltro riportato nell'Offerta di Riferimento. Tale contributo non sarà pertanto dovuto nel caso di disattivazione del servizio per migrazione ad altro OLO o rientro in Telecom Italia.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI SET-UP.

Osservazioni degli operatori.

29. La totalità degli operatori, pur non avendo a disposizione dati che consentano la valutazione puntuale dell'importo previsto nell'Offerta di Riferimento in merito al contributo addizionale di set-up per linea WLR (paragrafo 7 tabella 7), ritiene che il costo aggiuntivo chiesto da Telecom Italia pari a 11,13 € per linea sia eccessivo. Essi richiedono pertanto che l'Autorità analizzi con attenzione il criterio utilizzato da Telecom Italia per il calcolo di questo valore al fine di valutarne la congruità.

Secondo delle ipotesi e stime riportate nelle memorie inviate da alcuni operatori, qualora dovuto, il contributo addizionale di set-up non dovrebbe superare il valore di circa 2 o 3 Euro per linea.

30. A parere di alcuni operatori è opportuno che il contributo addizionale all'attivazione sia valorizzato in modo da permettere di distribuire, nel tempo (sulla base dei normali tempi di ammortamento degli investimenti) e su un congruo numero di clienti WLR, l'ammontare complessivo sostenuto da Telecom Italia per il set-up del servizio e che sia successivamente identificato un meccanismo che consenta all'Autorità di monitorare il recupero dei costi sostenuti inizialmente da Telecom Italia (cioè quelle componenti di costo considerate CAPEX all'interno di «set-up del servizio», «trasferimento linea» e «gestione linea»). Tale meccanismo dovrebbe essere analogo a quello a suo tempo previsto per il recupero dei costi di predisposizione della funzionalità CPS; determinato l'importo totale dei costi sostenuti, dovrebbe essere stabilito un importo unitario per linea attivata e un orizzonte temporale definito, sulla base di una stima delle linee WLR che si prevede verranno attivate, in modo che sia possibile monitorare periodicamente il recupero di questi costi in relazione all'avanzamento dell'attivazione delle linee WLR.

Alcuni operatori ritengono opportuno che l'Autorità pubblichi trimestralmente sul proprio sito i consuntivi

di attivazioni WLR comunicati da Telecom Italia sulla base dell'art. 28 della delibera n. 694/06/CONS, eventualmente aggregati tra tutti gli operatori, ai fini di una trasparenza sullo stato di avanzamento del servizio e del relativo rientro degli investimenti sostenuti da Telecom Italia. Alcuni operatori ritengono inoltre opportuno che Telecom Italia espliciti nell'Offerta di riferimento il fatto che il contributo addizionale rappresenta una misura temporanea e sarà dovuto solo fino all'effettiva remunerazione dell'investimento di set-up iniziale sostenuto da Telecom Italia stessa.

31. Nel corso del procedimento istruttorio la società Telecom Italia ha evidenziato come il contributo addizionale a titolo di recupero dei costi di set-up della prestazione WLR, di cui all'art. 29 della delibera n. 694/06/CONS, calcolato in 11,13 Euro per singola attivazione, sia stato ottenuto rapportando l'investimento complessivo per l'implementazione del servizio WLR (pari a 11,91 Milioni di Euro includente componenti di Rete, Sistemi Wholesale, Business Support System più il costo del capitale valutato con un WACC pari al 10,2%) ad un numero di adesioni pari a 1.300.000 linee WLR attivate. La stessa società Telecom Italia si è peraltro dichiarata disponibile a rivedere le modalità di recupero dell'investimento da essa ipotizzate, al fine di diminuire il valore economico del contributo di set-up/linea addizionale, purché sia garantito il recupero totale dell'investimento entro determinati tempi stabiliti.

Considerazioni dell'Autorità.

32. Telecom Italia ha previsto, nella tabella 7 del paragrafo 7 della propria Offerta di Riferimento, un contributo addizionale di set-up del servizio WLR del valore di 11,13 Euro per linea, calcolato sulla base delle ipotesi sopra indicate.

Nella delibera n. 694/06/CONS, è previsto esplicitamente all'art. 29 che «Telecom Italia recupera i costi di set-up della prestazione WLR fissando un contributo addizionale alla prestazione di attivazione del WLR».

In merito alla valorizzazione di tale contributo, l'Autorità ha ritenuto che la proposta di Telecom Italia, basata su una ipotesi di attivazione di 1,3 milioni di linee WLR, sia eccessivamente cautelativa e comporti un eccessivo onere economico sugli operatori che per primi si troveranno ad accedere ai servizi WLR.

L'Autorità ritiene che un numero congruo di linee attivate in WLR per il primo anno di commercializzazione del servizio, da utilizzare come base di riferimento per il calcolo del contributo di set-up, possa essere assunto pari a 2.500.000. Tale valore corrisponde all'ipotesi per cui gli operatori interconnessi provvedano ad una migrazione al servizio WLR del 25% della propria base clienti in CPS (circa 5.000.000), cui si aggiunge una medesima percentuale di nuovi clienti attivati direttamente in WLR.

Sulla base di suddette ipotesi, tenendo conto dei dati sul capitale investito forniti da Telecom Italia e applicando, per la valorizzazione del costo del capitale, un WACC pari al 10,2%, il contributo di set up risulta pari a 5,25 euro per linea.

Qualora il numero di attivazioni nel primo anno fosse inferiore a 2.500.000, si potrà procedere a rivalutare il contributo di set-up per il secondo anno sulla base del numero di attivazioni rimanenti e del capitale residuo da recuperare. Tale procedimento potrebbe essere reiterato per i successivi anni fine al completo recupero degli investimenti.

Ai fini di una maggiore trasparenza l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire periodicamente (ad esempio trimestralmente) i dati sullo stato di avanzamento del numero di attivazioni.

L'Autorità ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia specifichi nella propria offerta di riferimento che il contributo addizionale di set up è da intendersi temporaneo e sarà dovuto sino al recupero, da parte di Telecom Italia, di tutti i costi sostenuti per il set-up del servizio WLR.

ORDINATIVI DI RICHIESTA ATTIVAZIONI E LISTE DI ATTESA.

Osservazioni degli operatori.

33. È stato osservato, per quanto riguarda il piano di implementazione del servizio WLR che l'operatore WLR deve comunicare a Telecom Italia, che l'Offerta di Riferimento (paragrafo 3 dell'Allegato Provisioning e relativo allegato 1) prevede che: «Le quantità indicate in tale Piano, da presentarsi almeno con quindici giorni di anticipo rispetto al mese di riferimento, rappresentano il numero massimo di richieste mensili per area territoriale che l'operatore WLR potrà inviare a Telecom Italia» e che: «Nel caso in cui, per un'area territoriale, il numero di ordini presentati dall'operatore WLR fosse superiore alla quantità assegnata giornalmente all'operatore WLR, Telecom Italia respingerà gli ordini in eccedenza».

Alcuni operatori ritengono che tale previsione sia in contrasto con quanto previsto all'art. 10 della delibera n. 694/06/CONS e richiedono pertanto che Telecom Italia modifichi la propria Offerta di Riferimento prevedendo la gestione delle liste d'attesa (Waiting List), attualmente non presente nell'Offerta di Riferimento pubblicata. La società Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio si è peraltro dichiarata disponibile all'introduzione di tale meccanismo, in analogia con quanto previsto e già in uso per la CPS.

Considerazioni dell'Autorità.

34. L'art. 10, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS prevede che «La capacità richiesta dall'operatore WLR per ogni Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori WLR. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alla capacità richiesta dai singoli operatori WLR.».

L'art. 10, comma 7, della delibera n. 694/06/CONS prevede che: «La capacità giornaliera assegnata a ciascun operatore WLR, non utilizzata per l'evasione

degli ordinativi, è resa disponibile da Telecom Italia agli altri operatori WLR attraverso la lista d'attesa. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi in lista d'attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica di Telecom Italia, al netto degli ordinativi assegnati all'operatore medesimo. Ogni operatore WLR potrà inviare ordinativi fino al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d'attesa vengono evasi giornalmente da Telecom Italia con un meccanismo iterativo e sequenziale volto a soddisfare in uguale misura tutti gli operatori con lista di attesa».

L'art. 10 summenzionato quindi prevede che il numero di richieste che l'operatore WLR può inviare a Telecom Italia possa essere superiore alla quantità ad esso assegnata, in quanto è possibile la trasmissione di ulteriori ordinativi in lista d'attesa.

L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia, anche alla luce di quanto già effettuata nel caso dei servizi CPS, debba modificare la propria Offerta di Riferimento introducendo un meccanismo di gestione delle liste d'attesa (Waiting List), come previsto dalla delibera n. 694/06/CONS.

Osservazioni degli operatori.

35. Alcuni operatori hanno evidenziato che, benché in alcune parti l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia ha recepito quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS (articolo 13 comma 2), ovvero che la mancata fornitura dell'identificativo fiscale del cliente non costituisce una causa di rigetto dell'ordine, vi sono all'interno dell'Offerta alcuni elementi di incertezza e di non completa adesione alla delibera. In particolare nell'Annesso 2 dell'Allegato Provisioning, all'interno del tracciato record relativo al «Messaggio per richiesta di attivazione WLR su linea attiva», Telecom Italia indica il campo n. 25 (CF/PARTITA IVA) come obbligatorio.

Inoltre non è menzionato nell'Offerta di Riferimento alcun processo di comunicazione tra Telecom Italia ed operatore in caso di mancata fornitura dell'identificativo fiscale.

Pertanto viene richiesto che Telecom Italia, nel rispetto della delibera n. 694/06/CONS ed in particolare di quanto previsto nell'art. 13 comma 2, di:

a) sostituisca nel tracciato record di cui al campo n. 25 del «Messaggio per richiesta di attivazione WLR su linea attiva» relativo al C.F./PARTITA I.V.A. la dicitura «OBB» (Obbligatorio) con la dicitura «OPZ» (Opzionale);

b) preveda la modalità con cui effettuare «adeguata e tempestiva comunicazione» all'operatore WLR, in caso di un ordine senza l'identificativo fiscale, con conseguente attivazione del cliente secondo la caratterizzazione presente nei Data Base di Telecom Italia.

Considerazioni dell'Autorità.

36. La delibera n. 694/06/CONS, all'art. 13, comma 2, sancisce che: «Ai soli fini della valorizzazione del servizio WLR, l'operatore WLR comunica a Telecom Italia l'identificativo fiscale del cliente. La mancata comunicazione dell'identificativo fiscale non è adducibile come causa di rigetto dell'ordine. In assenza di tale comunicazione, Telecom Italia utilizza la caratterizzazione del cliente presente nei propri database, dando adeguata e tempestiva informazione all'operatore WLR».

Telecom Italia, a tal proposito, nella propria Offerta di Riferimento recepisce che: «Qualora l'operatore WLR non fornisca il campo relativo al codice fiscale/partita IVA del cliente finale, Telecom Italia accetterà comunque l'ordine applicando le condizioni economiche (residenziale, non residenziale) relative al codice fiscale/partita IVA che sui propri data base risultano associati alla/e numerazione/i indicata/e dall'operatore WLR».

Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia adegui la propria Offerta di Riferimento alla delibera n. 694/06/CONS eliminando ogni elemento di ambiguità in merito alla non obbligatorietà della comunicazione del Codice Fiscale nel caso di linea attiva (con particolare riferimento al campo n. 25 del corrispondente tracciato record) ed inoltre che sia prevista una modalità con cui effettuare «adeguata e tempestiva comunicazione» all'operatore WLR, in caso di un ordine senza l'identificativo fiscale, con conseguente attivazione del cliente secondo la caratterizzazione presente nei Data Base di Telecom Italia.

RIGETTO DEGLI ORDINATIVI.

Osservazioni degli operatori.

37. Alcuni operatori richiedono che Telecom Italia di inserisca nella propria Offerta di Riferimento quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS in merito alla corresponsione delle penali per ritardo nella gestione dell'ordinativo a causa di rigetti ingiustificati dello stesso da parte di Telecom Italia.

Considerazioni dell'Autorità.

38. L'art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS prevede che «In caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite da Telecom Italia non risultino giustificate, quest'ultima è tenuta a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo, a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente».

L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta all'art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS, prevedendo che, in caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite da Telecom Italia non risultino giustificate, quest'ultima sia tenuta a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo, a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo e per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, pari al costo dell'attivazione.

Osservazioni degli operatori.

39. È stato inoltre segnalato da alcuni operatori come le causali di rifiuto presenti nell'Allegato Provisioning per il servizio WLR di Telecom Italia siano in taluni casi generiche e possano dar luogo a dubbi interpretativi, da parte dell'operatore WLR, nel risalire all'effettiva motivazione che ha portato allo scarto dell'ordinativo. Alla luce nell'art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS, gli operatori richiedono che, nella propria Offerta di Riferimento, Telecom Italia:

a) elimini la «morosità cliente» dall'elenco delle motivazioni che determinano il rigetto dell'ordine WLR;

b) indichi il trasloco, il subentro e la cessazione come le uniche tipologie di richieste da parte del cliente che, se ancora in fase di espletamento, determinano un rigetto dell'ordine WLR da parte di Telecom Italia;

c) fornisca un elenco esaustivo di causali di rifiuto che consenta all'operatore WLR di risalire con certezza da ogni codice rifiuto all'effettiva motivazione che ha portato allo scarto dell'ordinativo.

La società Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio ha chiarito che le richieste di trasloco, subentro, cessazione sono le uniche che, se ancora in fase di espletamento, determinano il rigetto degli ordinativi WLR in linea con l'art. 22, comma 4, della delibera 694/06/CONS.

Considerazioni dell'Autorità.

40. L'art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS prevede che «Telecom Italia è autorizzata a respingere una richiesta di WLR nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco.».

A tal proposito, l'Offerta di Riferimento (allegato provisioning paragrafo 3.1.3) riporta che: «Telecom Italia esegue opportune verifiche gestionali al fine di accertare la congruenza della richiesta di WLR con eventuali richieste del cliente ancora in corso di espletamento (ad es. richieste di trasloco, subentro, cessazione, morosità del cliente, ecc.). Qualora venisse riscontrata la presenza di queste ultime, ne viene data comunicazione all'operatore WLR con conseguente interruzione del processo di fornitura del WLR.».

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia elimini dall'elenco delle possibili cause di impedimento all'attivazione del WLR la «morosità del cliente».

L'Autorità ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia non indichi le restanti tre tipologie di richieste (richieste di trasloco, subentro, cessazione) come alcuni esempi tra le possibili richieste cliente che, se ancora in fase di espletamento, determinano il rigetto degli ordinativi WLR, ma come le uniche in grado di determinare il rigetto di un ordine WLR da parte di Telecom Italia.

Infatti, l'art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS è molto preciso in merito e individua tre tipologie di richieste da parte del cliente che, se ancora in fase di espletamento, determinano un rigetto dell'ordine WLR da parte di Telecom Italia: «cessazione della linea, il subentro o il trasloco».

Per quanto riguarda le causali di rifiuto presenti nell'Allegato Provisioning dell'Offerta WLR di Telecom Italia, considerate da alcuni operatori in taluni casi generiche o ambigue per risalire all'effettiva motivazione che ha portato allo scarto dell'ordinativo, l'Autorità ritiene ragionevole ed opportuno che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, riporti in maniera esaustiva le causali di scarto con la massima chiarezza ed assenza di ambiguità.

TEMPI DI FORNITURA DEL SERVIZIO E PENALI.

Osservazioni degli operatori.

41. Alcuni operatori richiedono l'introduzione nell'Offerta di Riferimento della previsione secondo cui Telecom Italia fornirà l'attivazione sincronizzata di più sedi cliente del servizio WLR, al massimo, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS.

Considerazioni dell'Autorità.

42. L'art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS prevede che «In caso di "ordinativo complesso", Telecom Italia comunica all'operatore WLR, entro sei giorni dalla ricezione dell'ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che è al massimo di 45 giorni lavorativi ove è richiesta anche la trasformazione tecnica delle linee oggetto dell'ordine e di quindici giorni lavorativi ove è richiesta la sola attività di sincronizzazione degli ordini.».

Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento afferma che «Le richieste di attivazione sincronizzata di differenti sedi cliente sono fornite, di norma, entro 15 giorni lavorativi.».

Da tale affermazione si evince che il tempo per la sola attività di sincronizzazione degli ordini possa essere anche superiore a quindici giorni lavorativi, differentemente da come previsto dal sopra citato art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS.

Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare la propria Offerta di Riferimento prevedendo che, ove è richiesta la sola attività di sincronizzazione degli ordini, il tempo di evasione sia pari a un valore massimo di quindici giorni lavorativi, in linea con l'art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS.

Osservazioni degli operatori.

43. Alla luce dell'art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS, alcuni operatori richiedono che Telecom Italia modifichi l'Offerta di Riferimento e fissi la penale, per un ritardo di consegna maggiore di 16 giorni, al 200% del costo complessivo del canone mensile

del servizio richiesto più il 60% del canone mensile, e non quello giornaliero, del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo.

Considerazioni dell'Autorità.

44. Telecom Italia, nella propria Offerta di Riferimento (paragrafo 4.1.1 dell'Allegato provisioning), prevede una penale per un ritardo di consegna maggiore di 16 giorni pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 60% del canone giornaliero del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo.

L'art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS stabilisce, invece, che la penale, per un ritardo di consegna maggiore di 16 giorni, espressa come % del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto, è pari al 200% + il 60% per ogni giorno di ritardo. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di Riferimento secondo quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS.

ATTIVAZIONE, MIGRAZIONE E CESSAZIONE.

Osservazioni degli operatori.

45. Per quanto riguarda le procedure di migrazione previste all'interno dell'Offerta di Riferimento del servizio WLR e la disattivazione del servizio, è stato evidenziato da alcuni operatori che essa dovrà essere coerente con il provvedimento adottato a valle della consultazione pubblica avviata con delibera n. 483/06/CONS avente ad oggetto le regole per le procedure di migrazione dei servizi di accesso (WLR compreso).

A tal proposito la Società Telecom Italia ha già comunicato all'Autorità, nel corso del procedimento istruttorio, che essa integrerà e svilupperà la descrizione e la modalità dei processi previsti nell'Offerta di Riferimento per il servizio WLR, in conformità con quanto previsto dall'Autorità con la delibera 274/07/CONS, adottata a valle della consultazione pubblica indetta con la delibera 483/06/CONS.

Considerazioni dell'Autorità.

46. A valle della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 483/06/CONS è stata adottata dall'Autorità la delibera 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso».

Alla luce di quanto sopra riportato, l'Autorità ritiene che la Società Telecom Italia, in tema di attivazione, migrazione e cessazione, anche ai sensi dell'art. 30 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS, debba integrare e sviluppare la descrizione e la modalità dei processi di migrazione del servizio WLR previsti nell'Offerta di Riferimento per il servizio WLR, in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS.

PROMOZIONI.

Osservazioni degli operatori.

47. È stato evidenziato da alcuni operatori che l'Offerta di riferimento pubblicata non specifica che la metodologia retail minus si applica alle condizioni economiche proposte ai clienti finali di Telecom Italia anche in caso di promozioni e/o opzioni. Ciò allo scopo di consentire la replicabilità da parte dell'OLO WLR delle offerte praticate da Telecom Italia ai propri clienti finali. Le Società a questo proposito ritengono che Telecom Italia debba informare con un preavviso di almeno sessanta giorni l'Autorità e l'OLO WLR di qualunque promozione/opzione o variazione economica dell'offerta al cliente finale relativa a canoni o contributi una tantum la cui variazione implicherebbe una modifica delle condizioni economiche dell'Offerta WLR.

Considerazioni dell'Autorità.

48. L'Autorità, in analogia con altri provvedimenti già emanati in merito ai mercati 11 e 12, ritiene opportuno che Telecom Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, debba riproporre sui servizi intermedi le promozioni applicate ai propri utenti finali sui servizi di accesso, oggetto del presente provvedimento, fornendo agli operatori ed all'Autorità un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di introduzione di suddette promozioni.

GESTIONE DELLE CHIAMATE AI SERVIZI DI EMERGENZA.

Osservazioni degli operatori.

49. Per quanto riguarda le chiamate al 112 e la localizzazione del chiamante, Telecom Italia, nel corso del procedimento istruttorio, ha sottolineato che in base all'art. 5 ed all'art. 6 della delibera 694/06/CONS essa è responsabile della gestione delle chiamate di emergenza. Inoltre, Telecom Italia ha evidenziato che, sulla base dei requisiti consolidati tra gli operatori presso un tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la chiamata al 112 NUE verrà consegnata alle centrali operative dei Carabinieri e della Polizia di Stato completa di CLI (calling line identifier) e OPID (operator identity). L'instaurazione della chiamata con le centrali operative suddette genera l'avvio, in automatico, di una interrogazione al CED interforze (Centro Elaborazione Dati). Tramite l'OPID il CED interforze interroga per via informatica l'operatore corrispondente ed ottiene in risposta, in modo automatico, l'indirizzo relativo alla ubicazione fisica della linea dalla quale è stata effettuata la chiamata di emergenza al 112NUE. Telecom Italia fa rilevare che, nel caso di chiamate al 112NUE effettuate da linee WLR, come conseguenza delle modalità tecniche di implementazione del WLR, l'OPID generato e trasmesso in rete (e consegnato alle Centrali Operative di Carabinieri e Polizia di Stato) è quello di Telecom Italia. Conseguentemente la richiesta di localizzazione da parte del CED Interforze verrebbe inoltrata a Telecom Italia; tuttavia

per i clienti in WLR con OLO, Telecom Italia non dispone delle informazioni relative alla localizzazione della linea.

Per la soluzione del problema, suddetto, della localizzazione nel caso WLR (e, per l'analogia architetturale, del VLLU) Telecom Italia ha rappresentato nel corso del presente procedimento istruttorio due possibili soluzioni:

a) a seguito della query da parte del CED, Telecom Italia fornisce al CED Interforze l'informazione relativa all'OPID dell'operatore che ha acquisito il cliente in WLR, tramite cui il CED Interforze effettua una seconda interrogazione all'Operatore WLR competente per ricevere i dati di localizzazione. Tale soluzione presuppone che il data base utilizzato da Telecom Italia per fornire la localizzazione al 112NUE contenga, per le linee in WLR, l'OPID degli operatori;

b) a seguito della query da parte del CED, Telecom Italia fornisce al CED Interforze l'informazione relativa alla localizzazione della linea WLR da cui è stata effettuata la chiamata al 112NUE. Ciò presuppone che l'OLO che ha sottoscritto il contratto WLR con il cliente comunichi a Telecom Italia, in fase di attivazione del servizio e ad ogni successiva modifica, l'anagrafica del cliente e l'ubicazione fisica dell'impianto in WLR. Tale soluzione presuppone che il data base utilizzato da Telecom Italia per fornire la localizzazione al 112NUE contenga, per le linee in WLR, l'OPID degli Operatori e le anagrafiche dei rispettivi clienti.

Su questo aspetto Telecom Italia ha richiesto che l'Autorità definisca nella delibera di approvazione dell'Offerta di Riferimento del WLR la soluzione da adottare. Telecom Italia propone inoltre che la soluzione adottata per il WLR, salvo verifiche, sia estesa anche alle linee attestate alla rete Telecom Italia in Virtual Unbundling del Local Loop (VULL).

Considerazioni dell'Autorità.

50. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2003 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie il «Gruppo di lavoro per l'istituzione del Numero unico europeo di emergenza» di cui ha fatto parte l'Autorità, con il compito di realizzare preliminarmente uno studio di fattibilità per l'analisi delle problematiche attinenti all'istituzione sul territorio nazionale del numero unico europeo per le emergenze, proponendo le modalità e le azioni necessarie per la realizzazione della conseguente sperimentazione in ambiti territoriali idonei e la definizione del piano di attività per l'estensione del servizio all'intero territorio nazionale, curando, altresì, il necessario coordinamento tra i soggetti coinvolti.

Successivamente, presso lo stesso Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, è stata istituita un'unità tecnico-operativa interministeriale (al cui ha partecipato il Ministero delle comunicazioni e gli altri Ministeri competenti). Alla scadenza del mandato delle suddette Commissioni i lavori sono proseguiti nell'ambito di un gruppo di lavoro informale presso lo stesso Dipartimento e sono tuttora in corso, con il compito, tra l'altro, della definizione e realizzazione del progetto del sistema di gestione unificata delle chiamate di emergenza - numero unico europeo di emergenza. Presso il Ministero delle comunicazioni sono inoltre in corso parallelamente le attività di un tavolo tecnico di confronto sull'argomento tra il Ministero stesso e gli operatori.

L'art. 76 comma 2 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 prevede che «Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.».

Alla luce di quanto sopra riportato l'Autorità, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 5 ed all'art. 6 della delibera 694/06/CONS, ritiene inopportuna e prematura la scelta, nella presente delibera, di una specifica modalità tecnica per la fornitura alle centrali operative dei Carabinieri e della Polizia di Stato della localizzazione del chiamante. L'Autorità, nel rispetto delle competenze degli enti competenti, si riserva pertanto, al termine dei lavori sopra richiamati, di fornire, ove richiesto, la propria collaborazione ed indicazioni regolamentari in merito alla problematica in questione.

ISTITUZIONE DI UNA UNITÀ PER IL MONITORAGGIO PER L'AVVIO DEI SERVIZI WLR.

Osservazioni degli operatori.

51. Alcuni operatori hanno infine chiesto di considerare ed ottenere chiarimenti su alcune disposizioni specifiche e modalità di fornitura del servizio WLR relative soprattutto agli allegati dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Anche a tal fine è stata inoltre auspicata l'istituzione di un'unità di monitoraggio inerente l'implementazione del servizio WLR e dei relativi servizi accessori.

Considerazioni dell'Autorità.

52. Data la specificità e particolarità di alcuni commenti formulati dagli operatori, l'Autorità ritiene ragionevole che la risoluzione di eventuali problematiche specifiche derivanti dall'introduzione del servizio WLR e dei relativi servizi accessori sia effettuata nell'ambito di un'apposita unità di monitoraggio inerente l'implementazione del servizio, come tra l'altro prospettato da alcuni operatori.

Udita la relazione dei commissari Enzo Savarese e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental

1. Sono approvate le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento presentata in data 15 gennaio 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2007, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2 ed al comma successivo.

2. Le condizioni economiche dei servizi e delle prestazioni non soggetti a retail minus sono approvate fatto salvo quanto previsto all'art. da 2 e sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.

Art. 2.

Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della delibera n. 694/06/CONS, Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR, al fine di prevedere la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori anche sulle linee per cui, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della delibera n. 4/06/CONS, non sia possibile fornire i servizi di accesso disaggregato.

2. Telecom Italia rende disponibile, a tutti gli operatori che abbiano manifestato l'interesse ed avviato con essa una negoziazione per l'eventuale sottoscrizione di un contratto relativo alla fornitura del servizio WLR, in sede di prima applicazione e sulla base della definizione di cui all'art. 3 della delibera n. 694/06/CONS, la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla data di pubblicazione della delibera 33/06/CONS, e successivamente la lista aggiornata trimestralmente di cui all'art. 3 comma 3 della stessa delibera.

3. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento relativamente alle prestazioni di accesso e di interconnessione, recependo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d ed e, della delibera n. 694/06/CONS.

4. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo le procedure per la comunicazione dell'attivazione di un servizio WLR all'operatore che usufruisce, sulla stessa linea, di un servizio Bitstream naked, fatto salvo il caso in cui l'operatore WLR coincida con l'operatore Bitstream naked.

5. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento prevedendo che, ai sensi dell'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ciascun operatore fornisce, su richiesta dell'Autorità giudiziaria di intercettazione su una linea WLR, le prestazioni di propria competenza.

6. Telecom Italia ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS ed al fine di garantire la replicabilità della promozione cosiddetta «bonus di traffico» anche agli operatori WLR nei confronti dei propri utenti finali adegua l'Offerta di Riferimento includendo tra le prestazioni WLR uno sconto sul traffico di interconnessione corrispondente alla esenzione, su base bimestrale, dei costi di raccolta e di terminazione, a livello SGU, di 90 min di traffico telefonico, per utenza residenziale, 60 min per utenza business.

7. Telecom Italia riformula l'Offerta di riferimento, nella sezione relativa alle prestazioni associate al WLR eliminando la richiesta all'Operatore WLR della corresponsione di ratei a scadere, in particolare per quanto riguarda la fornitura delle prestazioni associate al WLR di «disattivazione linea aggiuntiva» e «attivazione/disattivazione canali fonia».

8. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento eliminando la corresponsione da parte dell'operatore WLR di costi associati al cambio di categoria di appartenenza del cliente da residenziale a business e viceversa.

9. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento fissando il contributo addizionale di set-up a 5,25 Euro per linea WLR e specificando che tale contributo addizionale è da intendersi temporaneo e sarà dovuto, dall'operatore WLR, sino a quando non saranno stati remunerati, da parte di Telecom Italia, tutti i costi sostenuti per il set-up del servizio WLR. L'Autorità si riserva di rivedere il suddetto contributo di set-up, che in sede di prima applicazione si intende fissato anche per l'anno 2008, e le relative condizioni per il recupero degli investimenti da parte di Telecom Italia sulla base del numero effettivo di linee attivate, che saranno comunicate trimestralmente all'Autorità ai sensi di quanto previsto all'art. 28 della delibera n. 694/06/CONS.

10. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo un meccanismo di gestione delle liste d'attesa delle richieste di attivazione (Waiting List) da parte degli operatori WLR ai sensi dell'art. 10 della delibera n. 694/06/CONS.

11. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 13 comma 2 della delibera n. 694/06/CONS ed in particolare adegua il tracciato record rimovendo ogni elemento di ambiguità in merito alla non obbligatorietà della comunicazione dell'identificativo fiscale in caso di linea attiva e prevedendo la modalità con cui effettuare comunicazione all'operatore WLR in caso di un ordine senza l'identificativo fiscale, con conseguente attivazione del cliente secondo la caratterizzazione presente nei data base di Telecom Italia.

12. Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS, prevedendo che, in caso di rigetto dell'ordinativo senza giustificate motivazioni, quest'ultima è tenuta a corrispondere una penale, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, pari al costo dell'attivazione per ciascun giorno di ritardo nella trattazione dell'ordinativo, a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo.

13. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS eliminando dall'elenco delle possibili cause di impedimento all'attivazione del WLR la «morosità del cliente» e indicando le richieste di trasloco, subentro e cessazione come le uniche in grado di determinare il rigetto di un ordine WLR da parte di Telecom Italia.

14. Telecom Italia, riformula l'Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 22 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, riportando, nell'Allegato Provisioning, un elenco esaustivo delle causali di scarto.

15. Telecom Italia ai sensi dell'art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS riformula la propria Offerta di Riferimento prevedendo che, ove è richiesta la sola attività di sincronizzazione degli ordini, il tempo di evasione sia pari a un valore massimo di quindici giorni lavorativi.

16. Telecom Italia ai sensi dell'art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS riformula l'Offerta di Riferimento fissando la penale per un ritardo di consegna maggiore di 16 giorni pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 60% del canone mensile, e non quello giornaliero come indicato nella presente proposta, del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo.

17. Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento in tema di attivazioni, migrazioni e cessazioni in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS.

18. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia ripropone sui servizi WLR le promozioni applicate ai propri utenti finali sui servizi di accesso, oggetto del presente provvedimento, fornendo agli operatori ed all'Autorità un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di introduzione di suddette promozioni.

Art. 3.

Istituzione di un'unità per il monitoraggio del processo di implementazione del servizio WLR

1. È istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per il monitoraggio del processo di implementazione del servizio WLR. L'unità ha l'obiettivo di agevolare il processo di implementazione del servizio, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico.

2. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'unità di monitoraggio ha il compito di:

a) promuovere e monitorare la fase di avvio del servizio WLR;

b) monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori autorizzati e Telecom Italia;

c) acquisire dagli operatori autorizzati e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione del servizio WLR;

d) organizzare incontri ed istituire gruppi di lavoro tra operatori per facilitare la discussione e l'approfondimento di specifiche tematiche e l'interazione e cooperazione tra operatori.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il servizio WLR entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 30 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS le modifiche all'Offerta di Riferimento entrano in vigore alla data di ripubblicazione della stessa.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, della delibera n. 694/06/CONS, Telecom Italia rende disponibile la commercializzazione del servizio WLR e dei relativi servizi accessori, così come approvati dal presente provvedimento, entro il 15 dicembre 2007.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 ottobre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SAVARESE - NAPOLI

07A09490

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 ottobre 2007, n. **33.**

Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalità di rimborso.

Al Ministero della giustizia

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

All'Agenzia delle entrate

Al Dipartimento per le politiche fiscali

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro

All'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

Premessa.

Con l'art. 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge finanziaria 2000)», è stato istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari successivamente ridenominato contributo unificato di iscrizione a ruolo (di seguito: contributo unificato).

Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l'obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attività posti in essere. Così, per un'evidente finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti inerenti al procedimento relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e stabile collocazione normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall'art. 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi essere segnalato, per la sua rilevanza, il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante «Disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari».

Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite al riguardo dal Ministero della giustizia e diramate, in particolare, con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.

Va, però, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l'eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (art. 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.

Tuttavia, l'applicazione pratica e l'esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.

La rilevata circostanza ha provocato riflessioni più puntuali intorno alla natura del contributo unificato e alla consequenziale definizione di un procedimento amministrativo di rimborso.

Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso «le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario» (sentenza n. 73 del 7 febbraio 2005).

Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente all'ampio campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie amministrazioni dello

Stato, specie in presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali conflitti di competenza e difficoltà procedimentali.

Ciò considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire sulla problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle quali, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, si è acquisita la condivisione del Consiglio di Stato, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e dell'Agenzia delle entrate.

Prima di entrare nello specifico, corre l'obbligo di porre in risalto come le istruzioni che seguono non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze. In tali casi, infatti, è da ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all'erario previsto dall'art. 393 delle Istruzioni generali dei servizi del Tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del tesoro.

Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2007, n. 163 — sono state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi del tesoro (sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio 2007).

Diritto al rimborso.

Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;

duplicazione dei versamenti;

versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;

versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.

Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.

Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione addotta, condizioni imprescindibili per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso sono l'univoca identificabilità dell'ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).

In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all'ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia. Va da sé che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.

Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto «versamento semplificato»), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.

Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle more dell'adozione del decreto o dei decreti previsti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 — concernenti, tra l'altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare — non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l'indicazione contenuta nello stesso art. 25.

Istanza.

L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice (art. 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla

giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).

L'istanza può essere presentata direttamente all'ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l'ufficio giudiziario competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l'istanza di rimborso sarà inoltrata per l'istruttoria alla cancelleria del Tribunale ordinario del proprio circondario.

Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;

d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;

e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);

f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;

g) l'importo richiesto a rimborso;

h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.

Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.

È appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un'unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all'identico ufficio giudiziario competente.

Per l'identificazione certa del richiedente, l'istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.

In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.

Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.

Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.

Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall'eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.

Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l'ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l'avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la «copia per il soggetto che effettua il pagamento» che la «copia per eventuale presentazione all'Ufficio» ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato «attestazione di versamento», quanto quello denominato «ricevuta di versamento».

All'istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

Controllo e liquidazione.

L'ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l'istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.

In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.

Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l'originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l'importo del versamento effettuato e l'effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell'ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

Il competente funzionario dell'ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d'ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l'attestazione con cui è stato accertato il diritto al rimborso, nonché una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.

Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull'originale della ricevuta di versamento e sull'originale dell'atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.

Terminata l'istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l'ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli. Dell'avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario.

Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.

Pagamento.

L'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale.

Successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l'Agenzia delle entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.

L'emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate all'ufficio giudiziario emittente per consentire l'adozione degli opportuni interventi correttivi.

L'ordinativo è emesso con procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate - Ministero delle finanze.

Per il pagamento delle somme da rimborsare vanno utilizzati i seguenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, unità previsionale di base Politiche fiscali:

6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - capitolo 3812 Restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali - per il capitale;

6.1.7.1 - Interessi di mora - capitolo 4016 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario per tasse e imposte indirette sugli affari. Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di imposta sul valore aggiunto - per gli eventuali interessi.

L'estinzione del titolo di spesa avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l'accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.

Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell'Agenzia delle entrate al competente ufficio giudiziario.

Recupero delle somme erroneamente rimborsate.

Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'Agenzia delle entrate, provvede — in analogia con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato — al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni.

Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo VII, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).

Contenzioso.

Le eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel decreto legislativo n. 546/1992.

Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione tributaria provinciale o, per le province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione tributaria di 1° grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Per quanto attiene all'ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.

Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.

Modulistica.

Con l'intento di rendere più agevole il lavoro degli uffici, semplificando il procedimento amministrativo relativo alla trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in allegato, alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti alle indicazioni delineate nella presente circolare.

I modelli predisposti si sostanziano in uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), in uno schema di provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3). È appena il caso di soggiungere che i facsimile allegati costituiscono soltanto degli schema-tipo, suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di rimborso concernenti una pluralità di versamenti; richiesta degli aventi causa del titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al rimborso; accoglimento parziale dell'istanza; ecc.).

Roma, 26 ottobre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO 1

ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO[1] DI ________________________

Il sottoscritto

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA	PROV.	CODICE FISCALE

RESIDENTE in via	COMUNE	PROV.	CAP

DOMICILIATO[2] in via	COMUNE	PROV.	CAP

Recapito telefonico	Indirizzo di posta elettronica

avendo versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro

in cifre	in lettere	data versamento
€		

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre	in lettere
€	

☐ IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. __________________

PARTI______________________________________/___________________________________

per i seguenti motivi[3] ____

____

☐ IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO

per i seguenti motivi[4] ____

____

[1] Indicare l'ufficio giudiziario cui è indirizzata l'istanza: Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato.
[2] Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza.
[3] Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso.
[4] Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- ❑ CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA)

Codice IBAN

Cod. paese		Check digit		CIN	ABI					CAB					N. CONTO CORRENTE											

- ❑ CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL'INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA[5] DEL BENEFICIARIO.

DICHIARA

Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA

- ❑ Originale delle ricevute di versamento;
- ❑ Originale dell'atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il versamento[6] ;
- ❑ Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità;
- ❑ ______________________________;
- ❑ ______________________________.

In fede

Luogo e data ____________________ Firma____________________________[7]

[5] Cancellare la voce che non interessa.
[6] Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.
[7] Da sottoscrivere in presenza del funzionario al quale si presenta l'istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale, l'istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO 2

Ufficio Giudiziario

Prot. n. ________
Rif. n. _________

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Il Cancelliere ____

Vista l'istanza di rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo prodotta dal sig.______________________________________ nato a _____________________il __________

residente in ________________(Prov. _____) Via______________________n.____(cap.______)

domiciliato in ________________(Prov._____) Via_____________________n.____(cap.______)

C.F.____ e pervenuta in data ___________________

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33/2007 "Contributo unificato di iscrizione a ruolo – Modalità di rimborso";

Viste le risultanze d'ufficio e la documentazione inerente all'istanza;

Constatato l'avvenuto versamento in data ___________ della somma di euro __________ a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo;

☐ Rilevata la sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso della somma versata in eccedenza a titolo di contributo unificato in relazione alla procedura iscritta al ruolo generale n. ____________tra_____________________/___________________;

☐ Rilevata la sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso dell'intera somma versata, stante la dichiarata mancata iscrizione a ruolo della causa;

DISPONE

il rimborso della somma di euro ______________ (in lettere __________________________) oltre gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in favore del Sig.____da corrispondersi con le seguenti modalità:

❑ Accredito sul conto corrente bancario/postale (bancoposta)

Codice IBAN

Cod. paese	Check digit	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE

❑ Vaglia cambiario da inviarsi all'indirizzo di seguito indicato

via	COMUNE	PROV.	CAP

Luogo e data_________________ Il Cancelliere

____

ALLEGATO 3

Ufficio Giudiziario

Prot. n. ________
Rif. n. _________

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

Il Cancelliere ____

Vista l'istanza di rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo prodotta dal sig.__________________________ nato a ______________il _________

residente in ______________(Prov. _____) Via__________________n.____(cap.______)

domiciliato in ______________(Prov._____) Via__________________n.____(cap.______)

C.F.______________________________ e pervenuta in data _______________

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33/2007 "Contributo unificato di iscrizione a ruolo – Modalità di rimborso";

Viste le risultanze d'ufficio e la documentazione inerente all'istanza;

Rilevata la insussistenza dei presupposti del diritto al rimborso della somma versata in quanto____

____

____

____

RIGETTA

la richiesta di rimborso avanzata con la summenzionata istanza.

Luogo e data_______________ Il Cancelliere

____

AVVERTENZE

Avverso il presente provvedimento, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ___________ che deve essere previamente notificato al solo Ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.
Il ricorso, da assoggettare all'imposta di bollo, va proposto a norma degli articoli 16, 18 e 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità previste dall'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 546/1992.

07A09488

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-261) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 1 0 9 *

€ 1,00